



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il D.L. 201/2011 convertito con la Legge 214/2011 all' art. 13 ha previsto l'anticipazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in via sperimentale a decorrere dal 1/1/2012.

PRESUPPOSTO

possesso di immobili di cui all' art. 2 dlgs 504/92 (ICI):

fabbricati

aree fabbricabili

terreni sia agricoli che incolti

BASE IMPONIBILE

FABBRICATI iscritti in catasto rendita catastale
rivalutata 5% e moltiplicata per:

160	categoria catastale A ad eccezione degli A10 (uffici) C2 C6 C7
140	categoria catastale B C3 C4 C5
80	categoria catastale A10 D5
60	categoria catastale D ad eccezione D5
55	categoria catastale C1

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

LA BASE IMPONIBILE è ridotta del 50% (comma 3):

- | |
|---|
| a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del Codice di cui al decreto legislativo 22/01/2004 n.42 |
| b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. |

TERRENI reddito dominicale rivalutato
25% e moltiplicato per

110	per i coltivatori diretti gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola purchè li conducano direttamente. N.B. vigono le riduzioni d'imposta previste dal comma 8bis
135	negli altri casi

SOGGETTO PASSIVO

Proprietario di immobili, terreni, aree edificabili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ex coniuge assegnatario della casa coniugale. Per leasing il locatario.

Con l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze ritornano a dover pagare l'imposta.

ABITAZIONE PRINCIPALE immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le eventuali pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile (comma 2)

EX ISTITUTI CASE POPOLARI E COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Sulle abitazioni degli ex istituti case popolari e delle cooperative a proprietà indivisa, regolarmente assegnate agli inquilini o ai soci e usate come abitazione principale, si deve pagare l'aliquota ordinaria dello 0,76%, ma con la detrazione di € 200. **NON E' APPLICABILE L'ULTERIORE DETRAZIONE PER IL NUMERO DEI FIGLI FINO A 26 ANNI.**

CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI l'ex casa coniugale di proprietà di un coniuge ma assegnata all'altro è considerata abitazione principale e tassata solo in capo al coniuge assegnatario (comma 12 quinquies)

PERTINENZA categoria catastale C2 C6 C7 al massimo una per ciascuna categoria

ALiquota di base prevista dalla legge
(per cento)

0,76	ORDINARIA.
0,40	ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE.
0,20	RURALI AD USO STRUMENTALE.

DETRAZIONE minima di legge

€ 200	ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE. Rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Spetta a ciascun soggetto passivo proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
€ 50	MAGGIOR DETRAZIONE SU ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE. € 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni residente nell'abitazione principale, rapportato al periodo dell'anno in cui sussiste tale condizione. L'importo complessivo della maggior detrazione non può superare € 400

VERSAMENTI

Imposta dovuta per l'anno in corso in 2 rate scadenti al **18/06** e **17/12**.

Esclusivamente per abitazione principale il contribuente può scegliere di pagare in tre rate:

18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre.

Il versamento deve essere effettuato con **F24**

Si ricorda che per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, dalle relative pertinenze, dai fabbricati IACP e cooperative indivise e dai fabbricati rurali strumentali, il 50% dell'imposta in acconto dovrà essere corrisposta allo Stato.

ULTERIORI INFORMAZIONI PIU' DETTAGLIATE SULL'APPLICAZIONE DELL'IMU PER L'ANNO 2012 SARANNO FORNITE SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E DELLA DELIBERAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI, ADOTTATI ENTRO 30/09.

CON UNO O PIU' DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ENTRO IL 10/12/2012 LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI POSSONO ESSERE ULTERIORMENTE VARIATE (COMMA 12BIS)

DICHIARAZIONE (comma 12 ter)

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto.

PER L'ANNO 2012: la dichiarazione è dovuta entro il **30/09/2012**. I casi in cui la dichiarazione deve essere presentata verranno disciplinati nel decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU.

A tutt'oggi non è ancora stato approvato il modello e i casi di dichiarazione IMU

Nuovi codici tributo F24 per il pagamento dell'IMU

Codice comune Casale Monferrato B885

**Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E)**

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	3912	...
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	3913	...
TERRENI	3914	3915
AREE FABBRICABILI	3916	3917
ALTRI FABBRICATI	3918	3919
INTERESSI DA ACCERTAM	3923	...
SANZIONI DA ACCERTAM	3924	...

Per ulteriori informazioni ufficio tributi Via Mameli 10 in fondo al cortile primo piano

orari LUN-VEN 8,30-12,30 pomeriggio solo MERC 14,00-16,30

TEL 0142/444276-272 per quesiti telefonici si prega di chiamare nei seguenti orari:

nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14,00 alle 16,30.

FAX 0142/444272 E-MAIL tributi@comune.casale-monferrato.al.it

**sul sito del comune www.comune.casale-monferrato.al.it è possibile fare conteggio on-line
e stampa del relativo modello F24**